

PROCEDURA VALUTATIVA AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 5 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010 N. 240 PER LA CHIAMATA DI UN PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT E DIRITTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA", PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/B3 – ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/10 – ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Verbale n. 1 – Seduta Preliminare

La commissione esaminatrice della procedura valutativa di cui in epigrafe, nominata dal Magnifico Rettore con Decreto rettorale n. 1315 del 19/05/2023 e così costituita:

- Prof. ALESSIO MARIA BRACCINI ordinario presso l'Università degli Studi della Tuscia, inquadrato nel settore concorsuale 13/B3 e settore scientifico disciplinare SECS-P/10;
- Prof. MAURO GATTI, ordinario presso Sapienza-Università di Roma, inquadrato nel settore concorsuale 13/B3 e settore scientifico disciplinare SECS-P/10;
- Prof. LUCA GNAN, ordinario presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", inquadrato nel settore concorsuale 13/B3 e settore scientifico disciplinare SECS-P/10.

avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce per la prima volta il giorno 05/06/2023 alle ore 16:00.

In apertura di seduta, ognuno dei commissari rende le seguenti dichiarazioni:

- ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 1172 del 1948, di non avere un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado incluso, con gli altri componenti della commissione;
- l'inesistenza di situazioni di incompatibilità tra essi ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile;
- di non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I, titolo II, del libro secondo del codice penale.

I commissari, quindi, individuano il Presidente e il Segretario della commissione, decidendo di affidare le funzioni di Presidente al Prof. Luca Gnan e le funzioni di Segretario al Prof. Alessio Maria Braccini.

La commissione prende atto che, essendo trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina e non essendo pervenuta alcuna istanza di riconsulenza, è pienamente legittimata ad operare secondo norma.

La commissione, quindi, passa a prendere visione:

- della legge 30 dicembre 2010 n. 240 "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*" ed in particolare dell'art. 24;
- del Decreto Ministeriale 4 agosto 2011 n. 344 "*Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato*";
- del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia dell'Ateneo, emanato con Decreto rettorale n. 229 del 30 gennaio 2019 e successivamente modificato;
- degli ulteriori atti normativi e regolamentari che disciplinano lo svolgimento della procedura stessa.

Costituisce oggetto della valutazione, che verrà espressa mediante un giudizio collegiale, l'attività didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti, l'attività di ricerca scientifica, svolte dal ricercatore nell'ambito del contratto ex art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240 del 2010 nonché le pubblicazioni scientifiche elaborate dal ricercatore nell'ambito del contratto.

Ai fini di verificare la continuità della produzione scientifica costituiscono altresì oggetto di valutazione le pubblicazioni eventualmente elaborate dal ricercatore successivamente alla data di scadenza del bando in base al quale ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ove siano state presentate dal candidato ai fini della valutazione.

La commissione esaminatrice procede, quindi, a predeterminare i criteri di massima per la valutazione preliminare del candidato nel rispetto degli standard qualitativi di cui all'art. 24, comma 5 della legge n. 240 del 2010 e nel rispetto dei criteri generali individuati dal Decreto ministeriale n. 344 del 2011.

I criteri ai fini della valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti sono i seguenti:

- a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;*
- b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'ateneo, dei moduli/corsi tenuti;*
- c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;*
- d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato.*

I criteri ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica sono i seguenti:

- a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;*
- b) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;*
- c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.*

I criteri ai fini della valutazione delle pubblicazioni scientifiche sono i seguenti:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;*
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;*
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;*
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.*

La Commissione, all'unanimità, ritiene che alla luce della natura non bibliometrica del settore concorsuale relativo alla procedura in oggetto, non sia opportuno ricorrere agli indici di misurazione tipicamente utilizzati nelle procedure comparative aventi ad oggetto settori bibliometrici.

In relazione ai lavori in collaborazione, la Commissione individua i seguenti criteri per la verifica dell'enucleabilità e distinguibilità dell'apporto del candidato. La Commissione stabilisce di esaminare in via preliminare collegialmente i lavori al fine di accertare la concreta possibilità di enucleare l'apporto del Candidato, così da escludere l'autoreferenzialità del Commissario o dei Commissari mentre giudica il Candidato; il criterio d'identificazione dell'apporto singolo si fonda sulla progressione logica di una produzione scientifica, tenendo conto anche della posizione del nome del Candidato nel corso del tempo, al fine di stabilirne il ruolo preminente.

Specificamente, in caso di lavori prodotti in collaborazione con membri della Commissione, l'apporto del Candidato per ogni singolo lavoro sarà valutato solo se è oggettivamente possibile fare riferimento al criterio di coerenza con il complesso dell'attività scientifica.

Qualora non fosse possibile enucleare l'apporto del Candidato rispetto a quello del Commissario o dei Commissari, la Commissione stabilisce di escludere dalla valutazione tali lavori, ritenendo non sia possibile limitare l'autoreferenzialità dei Commissari nel giudicare un lavoro che hanno contribuito a produrre.

In caso di lavori prodotti in collaborazione con terzi, l'enucleabilità dell'apporto del candidato verrà

